

COMUNE DI CAREZZANO

Provincia di Alessandria

All. A)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO CON RUZZENE RACHELE

L'anno duemilaventiquattro (2024), addì _____ del mese di settembre, nella Sede comunale;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- i CC.NN.LL. vigenti per il personale dipendente del Comparto Regioni-Autonomie Locali e in particolare l'art. 24 del CCNL 16 novembre 2022;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la determina di assunzione n. 47 del 13.09.2024;

Fra le seguenti parti:

- dott. Salvatore Pagano, in qualità e nella veste di Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 107, c. 3, lett. c) ed e), e 109, c. 2, Tuel, il quale agisce ed interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune;

- la sig.na Ruzzene Rachele, nata a Tortona il 14.08.1995, e residente a Villaromagnano in via Carbonara Scrivia, 15, di seguito indicata con "il dipendente".

Ritenuto che sussiste l'esigenza di formalizzare e precisare i termini del rapporto contrattuale di lavoro tra questo Ente e il dipendente

SI CONVIENE E STIPULA

il presente contratto di lavoro:

ART. 1

Tipologia e durata del rapporto di lavoro

1. La sig.na Ruzzene Rachele è assunta a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Carezzano, Piazza Municipio n.1, con decorrenza dal 01.10.2024;
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi nazionali di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, di cui agli atti nelle premesse.

ART. 2

Inquadramento del dipendente

1. Il dipendente è contrattualmente inquadrato nell'Area degli Istruttori di cui all'art. 12 del CCNL 16 novembre 2022, con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo Contabile".
2. Il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate nell'allegato A al CCNL 16 novembre 2022, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta. Il dipendente è tenuto a svolgere comunque le mansioni equivalenti nell'ambito dell'Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali, senza che occorra apportare modifiche al presente contratto.

3. Le eventuali variazioni al profilo professionale all'interno della Area di appartenenza e le eventuali modificazioni alle mansioni di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

ART. 3

Trattamento economico

1. Il dipendente viene attribuito il seguente trattamento economico annuo lordo, corrispondente all'Area di inquadramento del dipendente, ai sensi del CCNL 16 novembre 2022:

- stipendio tabellare annuo (comprensivo di 13° mensilità)	€. 23.175,62
- indennità di comparto	€. 549,60
- indennità vacanza contrattuale (comprensiva di 13° mensilità)	€. 115,83

Il trattamento economico sarà aggiornato in base ai nuovi C.C.C.N.L. nelle more e in essi contenuti. Competono inoltre, ove spettanti, gli altri emolumenti retributivi fondamentali ed accessori previsti dalla legge o dal CCNL.

2. Per quanto riguarda ferie e festività – assenze retribuite – assenze e trattamento di malattia – aspettative – trattamento di infortunio e malattie dovute a causa di servizio – formazione - mensa – buono pasto si fa riferimento al vigente C.C.N.L. per i dipendenti del comparto “Funzioni Locali”.
3. La retribuzione è corrisposta al dipendente applicando le disposizioni contrattuali e legislative vigenti.
4. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali è determinata in base alle vigenti disposizioni di legge. Ai fini del trattamento di fine rapporto trova applicazione la normativa relativa agli Enti Pubblici. Il dipendente è altresì iscritta all'Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)

ART. 4

Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi.

ART. 5

Sede di lavoro

1. La sede del lavoro è il Comune di Carezzano – Piazza Municipio n.1. Nell'ambito delle esigenze organizzative è possibile l'assegnazione ad altra struttura operativa senza che siano apportate modifiche al presente contratto.
2. Il dipendente si rende disponibile a svolgere servizio anche presso altre sedi comunali, a seguito di convenzioni o di altre forme di accordo per l'utilizzo in forma congiunta del personale o nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni e servizi, senza che occorra apportare modifiche al presente contratto.

ART. 6

Diritti e doveri del dipendente

1. Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro del comparto Funzioni locali, dai regolamenti dell'ente. In particolare, si impegna ad osservare il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 (testo coordinato con le modifiche introdotte dal DPR 16/06/2023 n. 81 pubblicato nella G.U. 29/06/2023 n. 150). Quest'ultima si impegna, altresì, ad osservare il codice disciplinare, art. 72 del CCNL 16/11/2022, triennio 2019-2021, del personale del Comparto Funzioni Locali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei citati codici potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.
2. Il dipendente dichiara di aver preso visione e conoscenza del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 (testo coordinato con le modifiche introdotte dal DPR 16/06/2023 n. 81 pubblicato nella G.U. 29/06/2023 n.

150) e del codice disciplinare, art. 72 del CCNL 16/11/2022, triennio 2019-2021, del personale del Comparto Funzioni Locali, di cui riceve copia.

3. Il dipendente dichiara altresì sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, né che sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, od in altre cause di incompatibilità all'impiego presso l'Ente. Nel caso di violazione alle disposizioni sull'incompatibilità saranno applicate le sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
3. Il dipendente sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:
- ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall'ente;
 - a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi e prescrizioni assegnati dai Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - al rispetto delle norme antinfortunistiche ed all'uso di strumenti e protezioni a ciò destinati dall'amministrazione;
 - a trattare i dati personali necessari per l'espletamento delle mansioni assegnate, in qualità di incaricato al trattamento, secondo le istruzioni e direttive allo stesso impartite;
 - ad utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall'amministrazione comunale con la necessaria diligenza.

ART. 7

Il neoassunto con rapporto di lavoro a tempo pieno, non può esercitare altre prestazioni di lavoro. Tutte le attività e gli incarichi eventuali dovranno essere svolti al di fuori del normale orario d'ufficio, previa autorizzazione da parte dell'Ente, rilasciata a seguito di valutazione dell'impegno richiesto e delle modalità di svolgimento, avendo anche riguardo all'insorgenza di eventuali conflitti d'interesse con le specifiche funzioni svolte dall'interessato o dalla sua struttura di assegnazione.

Art. 8

Il dipendente, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. 80/2021, è tenuta a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

Art. 9

Per tutto quanto tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile, per le parti applicabili ai dipendenti degli Enti Locali, alle leggi vigenti sui rapporti di pubblico impiego, ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto vigenti nel periodo di validità del presente contratto nonché alle norme regolamentari interne del Comune.

Art. 10

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benessere ed incondizionata accettazione.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Carezzano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Salvatore Pagano

IL DIPENDENTE
Ruzzene Rachele